

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PANE NAZIONALE DI SPERANZA E RISERVA



Istituto Comprensivo "CENTRO VALSUGANA"

Via F. Meggio, 2/a - 38050 Roncegno Terme (TN)
Tel. 0461/764581 - Fax 0461/771046 C.F. 90009760225

ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it
segr.ic.centrovalsugana@scuole.provincia.tn.it
www.iccentrovalsugana.it



Linee guida interne sull'Utilizzo dell'**Intelligenza Artificiale** (IA)

Documento interno IC Centro Valsugana | Uso riservato
Approvato il: 22/12/2025

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Obiettivi

1. Il presente regolamento definisce le modalità di impiego dell'Intelligenza Artificiale (IA) nell'istituzione scolastica, assicurandone un uso etico, sicuro e conforme alla normativa vigente.
2. Gli obiettivi specifici includono:
 - Tutelare la privacy e garantire la sicurezza dei dati personali di studenti, studentesse, personale e famiglie
 - Stabilire linee guida per l'impiego dell'IA nella didattica e nella gestione amministrativa
 - Promuovere la formazione di docenti, studenti, studentesse e personale scolastico per un uso consapevole e critico dell'IA
 - Prevenire rischi connessi a manipolazione dei dati, plagio, bias algoritmici e discriminazioni
 - Garantire la conformità al GDPR, all'AI Act e alla normativa nazionale

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **Intelligenza Artificiale (IA)**: qualsiasi sistema tecnologico che, attraverso algoritmi, modelli matematici e capacità di apprendimento automatico, è in grado di eseguire compiti che tipicamente richiedono intelligenza umana, quali il riconoscimento di schemi, la comprensione del linguaggio naturale, il processo decisionale e l'automazione di attività.
- b) **Intelligenza Artificiale Generativa (IA generativa)**: sottocategoria dell'Intelligenza Artificiale che utilizza modelli avanzati, come le reti neurali profonde, per generare nuovi contenuti, tra cui testi, immagini, audio, video e codice. Questi sistemi apprendono da grandi quantità di dati e sono in grado di creare output realistici, spesso indistinguibili da quelli prodotti dall'uomo.
- c) **Sistema di Intelligenza Artificiale**: insieme di strumenti software e hardware progettati per l'elaborazione di dati e l'esecuzione di operazioni automatizzate basate su tecniche di intelligenza artificiale.
- d) **Dati di Addestramento**: informazioni utilizzate per sviluppare, testare e migliorare un sistema di intelligenza artificiale, includendo dati strutturati e non strutturati, raccolti da fonti interne o esterne.
- e) **Bias Algoritmico**¹: qualsiasi distorsione nei risultati prodotti da un sistema di IA derivante da pregiudizi insiti nei dati di addestramento, nelle metodologie di sviluppo o nei criteri di elaborazione.
Il bias algoritmico si verifica quando un sistema automatizzato genera risultati che riflettono pregiudizi ingiustificati o discriminatori nei confronti di determinate categorie di persone. La scuola si impegna a monitorare, correggere e mitigare attivamente i bias algoritmici attraverso audit periodici e aggiornamenti continui degli algoritmi.
- f) **Decisione Automatizzata**: scelta o un'azione intrapresa da un sistema di IA senza intervento umano diretto, basata su analisi di dati e modelli predittivi.
- g) **Supervisione Umana**: controllo e verifica, da parte di operatori umani, dei processi decisionali e operativi eseguiti da un sistema di IA per garantire la correttezza e l'affidabilità delle sue prestazioni.
- h) **Trasparenza dell'IA**: principio secondo cui gli utenti devono essere informati sul funzionamento, i criteri decisionali e le limitazioni di un sistema di intelligenza artificiale.
- i) **Affidabilità dell'IA**: capacità di un sistema di IA di operare in modo coerente, corretto e sicuro, riducendo al minimo errori, vulnerabilità e rischi per gli utenti e i soggetti coinvolti.

¹ I bias sono distorsioni nel modo in cui pensiamo, giudichiamo o prendiamo decisioni. Possono influenzare le nostre percezioni e azioni in modo irrazionale, portando a conclusioni errate o ingiustizie. I bias possono derivare da fattori come esperienze passate, stereotipi culturali, o errori cognitivi. Nell'uso dell'intelligenza artificiale, i bias possono influenzare i sistemi automatizzati, portando a decisioni che riflettono pregiudizi umani o dati distorti. È importante riconoscere e correggere i bias per garantire equità e imparzialità.

- j) **Etica dell'IA:** l'insieme di principi e linee guida volte a garantire che l'uso dell'intelligenza artificiale rispetti valori fondamentali quali equità, non discriminazione, rispetto della privacy e sicurezza.
- k) **Responsabilità nell'uso dell'IA:** principio secondo cui l'uso dei sistemi di IA deve prevedere meccanismi di controllo e accountability per identificare e correggere eventuali malfunzionamenti o impatti negativi.
- l) **Uso Consentito dell'IA:** le modalità e le finalità per le quali l'intelligenza artificiale può essere impiegata, nel rispetto delle normative vigenti e delle politiche aziendali stabilite.
- m) **Spiegabilità dell'IA (Explainability):** capacità di un sistema di IA di fornire informazioni comprensibili agli utenti sulle logiche adottate nei processi decisionali automatizzati, al fine di garantire trasparenza e fiducia nell'utilizzo dell'IA.
- n) **Robustezza dell'IA:** capacità di un sistema di intelligenza artificiale di operare in modo affidabile in diverse condizioni, prevenendo errori e minimizzando l'impatto di malfunzionamenti o attacchi informatici.
- o) **Privacy e Protezione dei Dati:** rispetto delle normative sulla tutela dei dati personali nell'uso di sistemi di IA, garantendo la sicurezza delle informazioni trattate e la protezione dei diritti degli interessati, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) - Regolamento (UE) 2016/679 e altre normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati.
- p) **Trattamento dei Dati:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, in conformità all'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- q) **Dato Personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, ai sensi dell'art. 4 del GDPR.
- r) **Dati Particolari (ex "sensibili"):** categorie speciali di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, ai sensi dell'art. 9 del GDPR.
- s) **Dati Giudiziari:** dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, trattati nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 10 del GDPR e dalle normative nazionali applicabili.
- t) **Profilazione:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, la posizione o gli spostamenti dell'interessato, ai sensi dell'art. 4 del GDPR.
- u) **Decisione basata esclusivamente su trattamento automatizzato:** una decisione che produce effetti giuridici su un interessato o incide significativamente sulla sua persona e che viene presa senza intervento umano, ai sensi dell'art. 22 del GDPR.
- v) **Anonimizzazione:** processo che rende i dati personali non più riconducibili a una persona fisica identificata o identificabile, anche mediante l'uso di tecniche che impediscono la re-identificazione, in conformità con il GDPR.
- w) **Pseudonimizzazione:** trattamento dei dati personali in modo tale che non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'uso di informazioni aggiuntive, che devono essere conservate separatamente e protette da misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

- x) **Accountability** (Responsabilizzazione): il principio secondo cui il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare la conformità al GDPR attraverso misure adeguate, incluse valutazioni d'impatto, registri delle attività di trattamento e audit periodici.
- y) **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA - Data Protection Impact Assessment)**: analisi per valutare i rischi di un trattamento di dati personali, specialmente se il trattamento prevede l'uso di nuove tecnologie o può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.
- z) **Principio di Minimizzazione dei Dati**: principio secondo cui i dati personali raccolti e trattati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
- aa) **Discriminazione**: qualsiasi trattamento ingiustificato o svantaggioso nei confronti di un individuo o di un gruppo basato su caratteristiche personali come origine etnica, genere, età, disabilità, orientamento sessuale, religione o altre condizioni protette dalla legge. Nel contesto dell'Intelligenza Artificiale, la discriminazione può derivare da bias algoritmici o da un uso improprio dei dati, con il rischio di amplificare ingiustizie sociali o pregiudizi sistematici. Le organizzazioni sono tenute a monitorare e mitigare tali rischi per garantire equità e inclusione.

Art. 3 – Governance dell'IA e Ruoli Chiave

L'istituzione scolastica adotta una struttura di governance per assicurare un uso responsabile e conforme dell'Intelligenza Artificiale:

- **Dirigente Scolastico/a**: Definisce la strategia per l'IA e ne promuove l'adozione responsabile, allocando le risorse necessarie per la conformità
- **Collegio dei Docenti**: Approva gli strumenti di IA destinati all'attività didattica e vigila sul loro utilizzo pedagogico
- **Collaboratrici/ori del DS**: Garantiscono che l'implementazione e l'uso dell'IA all'interno delle rispettive aree rispettino il presente regolamento
- **Team Animatrici/ori Digitali**: Progetta, sviluppa e implementa sistemi IA nel rispetto dei principi di 'privacy by design' e 'security by design'
- **Team IT/Sicurezza Informatica**: Implementa le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi IA
- **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**: Vigila sul rispetto delle normative applicabili e conduce le valutazioni d'impatto necessarie
- **Consiglio dell'Istituzione**: Approva il regolamento e le sue modifiche, vigilando sulla conformità generale

Art. 4 – Principi Generali di Utilizzo

1. L'uso dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità, tutela della riservatezza e sostenibilità ambientale
2. Gli strumenti di IA non possono sostituire il ruolo educativo, pedagogico e valutativo del docente
3. L'adozione di applicazioni basate su IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Piano Nazionale Scuola Digitale
4. È vietato qualsiasi uso dell'IA che possa discriminare, influenzare o danneggiare studenti o componenti della comunità scolastica
5. L'utilizzo dell'IA deve considerare l'impatto ambientale, promuovendo un uso responsabile delle risorse energetiche

Art. 5 – Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:
 - Tutto il personale docente e non docente
 - Tutte le studentesse e gli studenti dell'istituzione scolastica
 - Le famiglie e i tutori legali

- Collaboratori e fornitori esterni che operano nell'ambito scolastico
2. Si applica a tutte le applicazioni e sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale, indipendentemente dalla loro finalità o ambito di utilizzo

Art. 6 – Soluzioni di IA Autorizzate

1. L'istituzione scolastica autorizza espressamente l'utilizzo dei seguenti sistemi di IA:
 - Gemini
 - Strumenti di IA integrati nelle suite educational approvate
2. È severamente vietato l'utilizzo di:
 - Versioni gratuite o personali di strumenti IA
 - Piattaforme IA esterne non sottoposte a valutazione del DPO
 - Strumenti IA utilizzati tramite account personali per finalità didattiche
3. L'utilizzo di nuovi strumenti IA deve essere preventivamente autorizzato dal Collegio dei Docenti previa valutazione di conformità del DPO

TITOLO II: UTILIZZO DELL'IA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 7 – Impiego da parte delle e dei Docenti

1. Le/I docenti possono utilizzare strumenti di IA per supportare la didattica, purché ne sia garantito un uso consapevole e finalizzato all'apprendimento
2. L'IA può essere impiegata per:
 - Personalizzare l'insegnamento e analizzare dati sul rendimento
 - Creare materiali educativi accessibili e inclusivi
 - Facilitare la progettazione didattica e la ricerca educativa
 - Sviluppare attività di recupero e potenziamento personalizzate
3. È **vietato** delegare completamente a sistemi di IA:
 - La correzione automatica delle verifiche valutative
 - La valutazione degli studenti in contesti formali
 - La gestione di situazioni educative complesse o delicate
4. Qualsiasi strumento basato su IA destinato all'attività didattica deve essere preventivamente approvato dal Collegio dei Docenti

Art. 8 – Utilizzo a fini Amministrativi e Organizzativi

1. L'IA può essere utilizzata per ottimizzare le procedure gestionali e organizzative, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR)
2. Non è consentito adottare sistemi automatizzati che producano decisioni con effetti giuridici o significativi su studenti o personale senza l'intervento umano significativo
3. La Dirigente Scolastica è tenuta a valutare preventivamente l'impatto dell'IA sulla gestione amministrativa attraverso apposita Valutazione d'Impatto

Art. 9 – Supervisione Umana e Responsabilità

1. L'Intelligenza Artificiale deve essere utilizzata esclusivamente come strumento di supporto alle decisioni e mai come sostituto del giudizio umano
2. La supervisione umana deve essere attiva, significativa e documentata, in particolare per:
 - Decisioni relative alla valutazione degli studenti
 - Gestione di situazioni delicate o a rischio
 - Processi di orientamento e consiglio orientativo
3. Le/I docenti incaricati della supervisione devono ricevere formazione specifica e disporre di strumenti per intervenire, correggere o annullare decisioni automatizzate

Art. 10 – Formazione e Aggiornamento

1. L'Istituto promuove attività di formazione e aggiornamento sull'Intelligenza Artificiale rivolte a docenti, personale ATA, studentesse e studenti
2. I percorsi formativi devono includere:
 - L'uso sicuro e responsabile dell'IA in ambito scolastico
 - Aspetti etici e deontologici legati all'impiego di tali tecnologie
 - Strategie di prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti digitali
 - Riconoscimento e gestione delle "allucinazioni" dell'IA
 - Tecniche di mitigazione dei bias algoritmici
3. La formazione viene erogata con cadenza almeno annuale per tutti i e le docenti e con cadenza semestrale per i/le referenti digitali

TITOLO III: USO DELL'IA DA PARTE DEGLI STUDENTI

Art. 11 – Utilizzo a Scopo Didattico

1. Le studentesse e gli studenti possono avvalersi di strumenti di IA solo per finalità educative e sotto la supervisione delle e dei docenti
2. È vietato utilizzare l'IA per automatizzare elaborati, verifiche o progetti senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante
3. L'uso dell'IA deve essere finalizzato all'apprendimento e non alla sostituzione del processo cognitivo dello studente

Art. 12 – Requisiti di Età e Consenso

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età previste dai fornitori di servizi e dalle linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione
2. Per gli studenti e le studentesse minorenni, è richiesto il consenso informato dei genitori o tutori per l'utilizzo di strumenti di IA che prevedano trattamento di dati personali
3. I genitori devono essere adeguatamente informati sulle finalità e modalità di utilizzo degli strumenti di IA

Art. 13 – Originalità, Plagio e Dichiarazione d'Uso

1. Gli studenti e le studentesse devono dichiarare in modo trasparente se e in quale misura hanno fatto ricorso all'IA per la realizzazione dei propri lavori
2. La dichiarazione deve includere:
 - Lo strumento di IA utilizzato
 - L'estensione del contributo dell'IA nel lavoro prodotto
 - Le modifiche e integrazioni apportate dallo studente
3. L'utilizzo di strumenti di IA senza dichiarazione esplicita sarà considerato plagio e comporterà le relative sanzioni disciplinari
4. I/Le docenti forniranno criteri chiari per distinguere un uso corretto e formativo dell'IA da un utilizzo scorretto o ingannevole

Art. 14 – Responsabilità di Studenti e Famiglie

1. Gli studenti e le studentesse sono responsabili dei contenuti generati con l'uso dell'Intelligenza Artificiale
2. I genitori, o chi ne fa le veci, sono tenuti a:
 - Vigilare sull'utilizzo domestico di tali strumenti
 - Partecipare ai percorsi formativi organizzati dalla scuola
 - Collaborare con l'istituzione per promuovere un uso consapevole dell'IA

TITOLO IV: TUTELA DELLA PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI

Art. 15 – Protezione dei Dati e Conformità al GDPR

1. L'impiego di sistemi di IA deve rispettare il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR) e le normative nazionali sulla privacy
2. È vietato utilizzare applicazioni che:
 - Raccogliono dati biometrici o sensibili senza base giuridica
 - Effettuino profilazioni automatiche di studenti o personale
 - Trasferiscano dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza adeguate garanzie
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) deve valutare e approvare preventivamente ogni nuovo strumento di IA adottato dall'Istituto

Art. 16 – Gestione dei Dati Particolari e Giudiziari

1. L'istituzione vieta l'impiego di sistemi IA per trattare o analizzare dati particolari e dati giudiziari, salvo specifica autorizzazione formale del DPO
2. In casi eccezionali e strettamente necessari, deve essere sempre prevista:
 - Una Valutazione d'Impatto (DPIA) ex art. 35 GDPR
 - L'adozione di misure tecniche robuste (pseudonimizzazione forte, audit log cifrati)
 - La base giuridica appropriata e il consenso esplicito quando richiesto

Art. 17 – Sicurezza Informatica e Misure di Protezione

1. I dati personali devono essere protetti tramite tecnologie avanzate come crittografia e monitoraggio per rilevare attività sospette
2. Le violazioni dei dati devono essere segnalate tempestivamente al DPO e, se necessario, all'Autorità Garante e agli interessati
3. Particolare attenzione deve essere posta nel prevenire l'accesso o il caricamento non autorizzato di dati scolastici sensibili su piattaforme di IA esterne

Art. 18 – Valutazione dei Rischi

1. L'introduzione di strumenti di IA deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi, in particolare riguardante:
 - Lo stress lavoro-correlato del personale
 - Gli aspetti di cybersicurezza e protezione dei dati
 - L'impatto sull'apprendimento e sul benessere psicologico degli studenti
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato periodicamente, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Art. 19 – Gestione dei Fornitori Esterni di Sistemi IA

1. L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale forniti da terze parti è soggetto a rigorose procedure di due diligence e conformità
2. L'istituzione si impegna a:
 - Valutare preliminarmente i fornitori di IA per assicurare la conformità al GDPR e all'AI Act
 - Includere nei contratti clausole specifiche per la protezione dei dati scolastici
 - Verificare periodicamente la conformità dei fornitori attraverso audit

TITOLO V: CONDIZIONI D'USO E LIMITAZIONI

Art. 20 – Trasparenza Operativa e Dichiarazione dell'Uso dell'IA

1. L'utilizzo di sistemi di IA per la generazione di prodotti finali deve essere esplicitamente dichiarato quando il contributo dell'IA costituisce una parte sostanziale del risultato

Obbligo di dichiarazione per:

- Documenti ufficiali e comunicazioni istituzionali
- Materiali didattici distribuiti agli studenti
- Report e relazioni per consigli di classe e organi collegiali

Modalità di dichiarazione:

- Inserire in calce: "Il presente documento è stato redatto con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e sottoposto a revisione umana"
- Per contenuti generati in toto da IA: "Contenuto generato automaticamente con sistemi di IA - richiesta verifica umana"

Art. 21 – Attività Consentite e Vietate

Cosa NON può essere fatto:

- Utilizzare IA per discriminare studenti o studentesse basandosi su caratteristiche personali
- Delegare all'IA decisioni relative a valutazioni finali o orientamento
- Utilizzare IA per sorveglianza non autorizzata di studenti, studentesse o personale
- Inserire dati personali, informazioni riservate o segreti d'ufficio in piattaforme IA non autorizzate
- Generare contenuti che violino il diritto d'autore o la proprietà intellettuale

Cosa può essere fatto:

- Utilizzare IA per personalizzare l'apprendimento e creare materiali accessibili
- Automatizzare attività amministrative ripetitive e a basso valore aggiunto
- Analizzare dati anonimizzati per migliorare i processi educativi
- Supportare la ricerca educativa e l'innovazione didattica
- Sviluppare competenze digitali e spirito critico negli studenti e nelle studentesse

Art. 22 – Esempi di Utilizzo Autorizzati e Non Autorizzati

Utilizzo ACCETTABILE:

- Redazione di bozze di comunicazioni interne non confidenziali
- Sintesi di documenti non riservati o materiale didattico
- Creazione di immagini o layout per presentazioni didattiche
- Supporto nell'apprendimento di concetti complessi
- Automazione di attività ripetitive amministrative

Utilizzo NON ACCETTABILE:

- Inserire dati personali di studenti in piattaforme IA non autorizzate
- Utilizzare IA per generare contenuti discriminatori o offensivi
- Prendere decisioni automatiche su valutazioni senza supervisione umana
- Presentare output di IA come lavoro originale senza dichiarazione
- Utilizzare sistemi IA non autorizzati per attività didattiche

TITOLO VI: MONITORAGGIO, REVISIONE E SANZIONI

Art. 23 – Monitoraggio e Verifica

2. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è soggetto a monitoraggi e revisioni periodiche per garantire la piena conformità alle normative

3. Gli audit devono focalizzarsi su:

- Prevenzione di bias nei sistemi educativi
- Aderenza ai principi etici e di sicurezza

- Verifica della protezione dei dati personali
 - Efficacia didattica degli strumenti implementati
4. Il monitoraggio deve considerare in particolare i rischi per i diritti fondamentali delle studentesse, degli studenti e del personale

Art. 24 – Valutazione Continua del Rischio

1. Nuove valutazioni di impatto o revisioni approfondite devono essere avviate tempestivamente in caso di:
- Modifiche significative nella finalità o ambito d'uso dei sistemi IA
 - Introduzione di nuovi tipi di dati, in particolare dati particolari
 - Rilevamento di bias o discriminazioni nei risultati
 - Incidenti di sicurezza o malfunzionamenti critici
 - Cambiamenti normativi rilevanti

Art. 25 – Gestione degli Incidenti

1. È istituita una procedura formale per la segnalazione, l'analisi e la risoluzione di incidenti, errori o malfunzionamenti dei sistemi di IA
2. Tutto il personale, le studentesse e gli studenti sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie al referente digitale e al DPO

Art. 26 – Revisione del Regolamento

1. Il presente regolamento sarà rivisto annualmente per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche e alle disposizioni normative
2. La Dirigente Scolastica, insieme al Collegio dei Docenti, al Consiglio d'Istituto e al DPO, valuterà l'efficacia delle norme e proporrà eventuali modifiche

Art. 27 – Sanzioni per Violazioni

1. Violazioni delle politiche scolastiche comportano sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione
2. Costituisce illecito disciplinare:
- L'utilizzo non autorizzato di sistemi IA non consentiti
 - Il trattamento non autorizzato di dati sensibili
 - La mancata dichiarazione dell'uso sostanziale di IA in lavori ufficiali
 - L'utilizzo di IA per finalità non educative o discriminatorie

APPROVAZIONE UFFICIALE

Le presenti Linee Guida sull'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale sono approvate con effetto immediato dalla Dirigente Scolastica e dai soggetti sottoindicati.

Nome e Cognome	Ruolo	Firma	Data
Silvia Rigotti	Dirigente Scolastica sostituta		22/12/2025
Giovanni Poletto	Data Protection Officer		visionato
Chiara Avanzo	Presidente Consiglio dell'Istituzione		22/12/2025